COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

Piazza Capitano Albini, 3

tel. 0383/76130 fax 0383/76628

e - mail: comune.lungavilla @legalpec.it

Cod. fiscale - Partita I.V.A. 00485240188

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Oggetto: TUTELA DEL TERRITORIO – PULIZIA DEI FOSSI
ORDINANZA N. 05/2014
Lungavilla, 20/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Considerato che durante le copiose piogge dei mesi scorsi si sono verificati eventi alluvionali con grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità;
- Ravvisata la necessità di assicurare il libero, efficace e costante deflusso delle acque per la tutela e la salvaguardia del territorio comunale dal rischio idraulico, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia di regimazione idraulica;
- Considerato che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche, provvedendo alla pulizia periodica dei fossi, scoli, canali, fossi di pubblica utilità, siti nel territorio comunale di Lungavilla, in modo tale che, anche in presenza di piene improvvise dovute a precipitazioni meteoriche intense e continue, il deflusso delle acque avvenga efficacemente senza pregiudizio e danno alle proprietà limitrofe pubbliche e private, e senza compromettere la circolazione stradale;
- Visto il Codice Civile , in particolare gli 891,892,893,894,895,896,897,898 e 899, nonché gli artt. 915, 916 e 917 ;
- Visto il Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) con particolare rilievo gli artt 15, 16, 17, 29, 31, 32, 33, e ss.mm.ii.;
- Visto il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.;
- Visto il regolamento edilizio vigente;
- Visto il Regolamento di Polizia Rurale e Urbana;
- Visto il D. Lgs 165/2001 Testo Unico sul Pubblico Impiego;
- Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
- Verificata la propria competenza in materia di tutela ambientale;
- Ritenuto di dover tutelare l'ordine, la sicurezza, la salute e l'incolumità pubblica;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in Comune di Lungavilla, di provvedere all'esecuzione, limitatamente al tratto o alle opere corrispondenti agli immobili stessi, dei seguenti interventi, che dovranno essere eseguiti con la massima tempestività e comunque ripetuti con ciclicità :

1) I proprietari o conduttori dei terreni soggetti a servitù di scolo dei fossi sono obbligati a provvedere a che tali fossi vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque;
2) Gli stessi devono altresì provvedere a tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della Strada;
3) I fossi delle strade rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qual volta si renda necessario;
4) I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essa si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risagomati adeguando, se necessario, dopo le operazioni di escavazione sia la dimensione che la quota delle tubazioni eventualmente esistenti;
5) I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini;
6) Gli attraversamenti dei fossi che danno accesso alle singole proprietà che non consentono il normale deflusso delle acque devono essere tenuti costantemente puliti e nel caso risultassero di sezione non sufficiente, dovranno essere sostituiti a cura e spese del proprietario del fondo, concordando con l'Ufficio Tecnico Comunale la sezione della tubazione da posare;
7) E' vietata la coltivazione dei terreni per metri 2 (due) dal bordo delle pareti dei canali e fossi e dalle sedi stradali, pertanto è fatto obbligo ai frontisti delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, di non lavorare i loro fondi sul lembo delle strade, e manovrare il trattore e tutti i mezzi agricoli al di fuori dell'area destinata alla viabilità;
8) Le lavorazioni agricole devono rispettare la carreggiata stradale ed il ciglio dei fossi, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando il dissesto delle rive dei fossi ed il danneggiamento delle strade;
9) E' fatto obbligo di mantenere le siepi in modo tale da non restringere le strade di pubblico transito e di non nascondere la segnaletica stradale compromettendone la visibilità e la lettura, e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale;
10) E' fatto obbligo di effettuare la continua pulizia di strade, marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi ed alberi di proprietà privata;
11) Chi ha diritto di condurre acque nei fossi delle strade comunali e vicinali deve provvedere a non ostacolare il naturale deflusso delle acque con l'esecuzione di lavori e di opere;
12) Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbirle rapidamente, devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee ad un recapito naturale, atto a riceverle anche nei periodi di piena;
13) I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo non possono impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
14) Le rive dei fossi e dei canali, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea utilizzando mezzi meccanici o eventualmente altri mezzi.
15) Dal lume dei fossi deve essere, almeno una volta l'anno e comunque quando sia necessario,asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrescibili, a cura di coloro che sono tenuti alla manutenzione dei canali e fossi in quanto conduttori a qualsiasi titolo dei fondi prospicienti le strade di pubblico transito. Il materiale proveniente dalla pulitura degli

scoli deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo;
16) Quando i canali o fossi sono coperti devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve essere prevista la possibilità di espurgo;
17) I proprietari di manufatti posti sopra fossi e canali, in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza;
18) L'Ufficio Tecnico comunale verificherà le dimensioni minime dei manufatti da collocare sui fossi canali, ingiungendo, se del caso, ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità
19) Per l'adeguamento, gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sono a carico dei proprietari:

AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dal lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006
E' assolutamente **VIETATO:**

- ✓ Procedere alla pulizia dei fossi attraverso gli incendi della vegetazione e l'uso di diserbanti e dissecanti;
- ✓ Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.

In caso di inottemperanza della presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'Ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs 267/2000, dal Codice della Strada, dalla Legge 689 del 24/11/1981 o da altre disposizioni di Legge o Regolamento (Art. 54 Regolamento di Polizia Rurale - Art. 38 Regolamento Polizia Urbana)

Gli Agenti di Polizia Locale di Agorà Unione di Comuni sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza:

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
- La diffusione della presente Ordinanza, anche mediante estratto della parte dispositiva, mediante affissione alle bacheche comunali e pubblicazione sul sito internet del Comune di Lungavilla, per renderla nota alla cittadinanza;
- Che copia della presente Ordinanza sia Trasmessa a:
  - **.** Agenti di Polizia Locale di Agorà Unione di Comuni;
  - **.** Al Comando Stazione dei Carabinieri di Bressana Bottarone;
  - **.** All'ASL di Pavia Sede di Voghera – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
  - **.** Alla Prefettura di Pavia – Ufficio Territoriale di Governo;
  - **.** Alla Provincia di Pavia – Comando Polizia Provinciale e Protezione Civile;
  - **.** Regione Lombardia – Sede Territoriale di Pavia

INFORMA

- che l'Amministrazione competente è il Comune di Lungavilla;
- che ai sensi dell'art. 5 terzo comma, della legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il geom. Maria Assunta Brusa Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari oppure, in via alternativa, ricorso straordinario, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
(geom. Maria Assunta Brusa)